

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE**

nella persona del Giudice, Dott. Pietro Errede, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

OPPONENTE

CONTRO

BANCA

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a precetto

CONCLUSIONI delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.06.2020 da intendersi qui richiamate e trascritte.

MOTIVI

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

SOCIETÀ, con atto di citazione notificato il 20.04.2016, proponeva opposizione all'atto di precetto ex art. 615 co.1 c.p.c. notificato in data 30.03.2016 da BANCA per il pagamento della somma di € 56.537,61 (per rate scadute e non pagate), in virtù di copia esecutiva del contratto di mutuo fondiario stipulato con la società in data 30.06.2008 per atto a rogito della Dott.ssa OMISSIS, per un importo finanziato di € 900.000 garantito da fideiussione prestata da FIDEIUSSORI (e perciò a loro volta destinatari del decreto ingiuntivo n. OMISSIS per il pagamento della somma di € 466.128,42 su ricorso della BANCA), e del successivo atto di erogazione e quietanza convenuto dalle parti in data 15.04.2014, con cui si prevedeva una riduzione dell'importo originario del mutuo ad 414.000,00 in conseguenza dei rimborsi già eseguiti.

A fondamento della opposizione, l'opponente deduceva la nullità del contratto di mutuo del 30.06.2008 per omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (ISC) ai sensi dell'art. 9, Delibera CICR 04 marzo 2003 e art. 117, co. 8, D. lgs. n. 385/1993; nel merito, la nullità parziale del contratto di mutuo e dell'atto di erogazione e quietanza ex art. 1419, co. 2 e 1815, co. 2, c.c. per superamento del tasso soglia determinato ai sensi della l. n. 108/1996 e l. n. 24/2001 e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Indi, così concludeva: *"In limine litis: Voglia l' On.le Giudice adito sospendere l'efficacia esecutiva del titolo precettato in quanto affetto da insanabile nullità, e, quindi, portante un credito privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per l'esperimento della procedura esecutiva.*

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Pietro Errede, n. 1949 del 15 settembre 2020

In via preliminare: 1. accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di mutuo del 30.06.2008 per omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (ISC) ai sensi dell'art. 9, Delibera CICR 04 marzo 2003 e art. 117, co. 8, D. lgs. n. 385/1993 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato a SOCIETÀ in data 30.03.2016;

In via principale a) ACCERTARE la usurarietà degli interessi pattuiti in sede di stipulazione del contratto di mutuo contestato, secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione (ex multis: Cass. 350/13; 602/13 e 603/13)" e, per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, che siano collegate alla erogazione del credito" che, comunque, determini condizioni bancarie usuarie ai sensi degli artt. 1, L. 7.03.96, n. 108; b) In ogni caso, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale del contratto di finanziamento ex art. 1419, co. 2, in ragione del superamento dei tassi soglia stabiliti dalla L. 108/1996 e ss. mm.; ACCERTARE e DICHIARARE la gratuità del contratto di mutuo, per cui null'altro si deve a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 cod. civ. e, per l'effetto, disporre che le future rate siano calcolate tenendo conto solo del capitale residuo da versarsi; c) ACCERTARE e DICHIARARE la illegittimità del sistema di calcolo alla francese allegato al piano di ammortamento del medesimo contratto; d) ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento e, per l'effetto, DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1418 c.c., la nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda interessi anatocistici e ultralegali di cui al contratto di finanziamento; e) imputare alla sorte capitale tutto quanto già corrisposto in esecuzione del contratto di mutuo; f) CONDANNARE BANCA al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, che si quantificano in via prudenziale in € 50.000,00, e/o della maggiore o minore somma che l'Onorevole Giudicante riterrà equa e di giustizia anche alla luce delle risultanze della richiesta CTU, oltre agli interessi e al danno da rivalutazione monetaria;

In via gradata a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di mutuo ex art. 117, co. 4 e 7 d. lgs. n. 385/1993 e, per l'effetto, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti alla luce di quanto disposto dall'art. 117, co. 7, d. lgs. n. 385/1993; b) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi, ai sensi degli artt. 1284, 1339 e 1419 c.c., applicando il tasso legale senza capitalizzazione, anche in sede di C. T.U. contabile, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento; c) CONDANNARE BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori, che si quantificano in via prudenziale in € 50.000,00, e/o della maggiore o minore somma che l'Onorevole Giudicante riterrà equa e di giustizia anche alla luce delle risultanze della richiesta CTU, oltre agli interessi e al danno da rivalutazione monetaria. In ogni caso condannare BANCA al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatario."

Si costituiva BANCA con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.06.2016, contestando la fondatezza dell'avverso dedotto e concludendo per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Rigettata con ordinanza del 22.06.2016 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (proc. n. OMISSIS r.g.) e depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con sola documentazione ed espletamento di chi contabile, sicché all'udienza in forma scritta del 19.06.2020 le parti precisavano le conclusioni con note scritte ed il Giudice riservava la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Quanto al primo motivo di opposizione (nullità del contratto di mutuo del 30.06.2008 per omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale) se ne rileva l'infondatezza alla luce di quanto già espresso da questo giudice nell'ordinanza del 22.06.2016 di rigetto dell'istanza di sospensione da intendersi qui richiamata.

Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi per il superamento del tasso soglia va evidenziato, in linea anche in questo caso con un affermato orientamento della giurisprudenza di merito, come non sia possibile verificare il superamento di un tasso soglia calcolato trimestralmente su TEGM rilevato dalla Banca d'Italia su rilevamenti effettuati con esclusivo riferimento al tasso di interessi corrispettivo cumulando i tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, convenuti in contratto, peraltro eterogenei per presupposti, caratteri e finalità. Non dubita questo giudice, in linea con talune pronunce della Suprema Corte, che anche il tasso di mora vada considerato ai fini della verifica di usurarietà della pattuizione per sorte interessi, ma solo dopo, si ritiene, che sia stato operato un opportuno correttivo volto a rendere omogenei il tasso in verifica con il parametro previsto per operazioni omologhe dal D.M. vigente nel trimestre in cui è stato perfezionato il contratto. Sul punto, in senso conforme si è espressa a la Suprema Corte, prima, a Sezioni Unite, con riguardo alla commissione di massimo scoperto [sent. 16303/18] per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. 185/2008, conv. nella l. 2/2009, commissione rilevata a parte nei D.M. trimestrali del tempo ed oggetto di separato calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e, di seguito e pure nello stesso senso, con specifico riferimento alla questione quivi in esame [Cass. Civ. n. 26286/19], essendosi provveduto, nei decreti trimestrali di volta in volta emanati ed almeno a partire dal 2018, ad indicare il tasso medio di mora trimestralmente rilevato per tre singole categorie di operazioni (mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, leasing e tutti gli altri prestiti). Diversamente, non potendo operarsi un raffronto tra il tasso in verifica (se comprensivo di interessi corrispettivi e di quelli moratori) e quello soglia, giacché calcolati con criteri difformi, ove volesse sostenersi la contrarietà alla l. 108/96 delle modalità di rilevazione e di determinazione trimestrale proprio del tasso soglia, perché non omnicomprendente, non potrebbe il giudice che pervenire ad una disapplicazione - ex art. 5 l. 2248/1865, All. E - del D.M. di riferimento, conseguendone la elisione di qualsiasi parametro ai fini di qualsivoglia verifica, come puntualmente rilevato proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia richiamata (n. 16303/18, p. 13).

Sempre in materia di interessi moratori, si ritiene che la verifica sul tasso di mora debba esclusivamente essere ricondotta alla pattuizione contrattuale. Come si evince chiaramente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 44143/12, nn. 350, 602 e 603 del 2013), e prima ancora dalla legge n. 24/01 di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., dalla Corte Cost. 29/02 e, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/17, la natura 'eventuale' della mora non induce alcuna traslazione dell'usura alla sopravvenuta insolvenza. Il giudizio di usurarietà rimane assorbito esclusivamente nella sproporzione pattizia fra l'impegno del creditore e quello del debitore previsto nelle condizioni iniziali che accompagnano l'erogazione del credito: il tasso di mora ha un peso e una misura che concorrono all'equilibrio del contratto.

Ciò posto, si rileva che l'espletata c.t.u. ha accertato, con ragionamento condivisibile, che il tasso di mora previsto per il mutuo stipulato il 30.06.2008 è nei limiti del tasso soglia, mentre con riferimento all'atto di erogazione e quietanza *"Il tasso di mora pattuito nel contratto del 15.04.2014, pari al 9,233% è superiore al tasso soglia pari al 8,6625% se non si considera la maggiorazione prevista dall'Organo di Vigilanza. In tal caso gli interessi di mora che risultano non dovuti per effetto del superamento del tasso soglia sono pari a € 1.276,66. In conseguenza di ciò la somma indicata nell'atto di precetto notificato il 30.03.2016 va diminuita di tale importo con conseguente rideterminazione del debito,,per sorte capitale e rateo interessi, della. Madaro Costruzioni srl che alla data del predetto precetto risulta pari ad C 55.260,95. Nel caso in cui si ritenga di accogliere le indicazioni contenute nella Circolare del 03.07.2013 della Banca d'Italia e quindi il tasso soglia viene maggiorato di 2,1 punti percentuali, il tasso di mora pattuito risulta nei limiti delle soglie di legge. In tal caso le somme dovute sono quelle indicate nell'atto di precetto sono pari per sorte capitale, interessi di mora e rateo interessi ad € 56.537,61"* (vedi conclusioni relazione peritale).

Ebbene questo giudice recepisce quanto espresso dalla Banca D'Italia nella Circolare del 3.07.2013 al par. 4. secondo cui "4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento". In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo."

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali, può affermarsi che il tasso di mora pattuito nel caso di specie non supera i limiti delle soglie di legge sicché deve escludersi, anche con riferimento agli interessi di mora, ogni profilo di usurarietà in entrambi i titoli negoziali posti alla base della precepto opposto.

Infine, anche l'ulteriore doglianza di parte opponente circa la dedotta pratica anatocistica mediante ammortamento c.d. "alla francese" è infondata. Si ritiene, infatti, che il cd. piano di ammortamento c.d. "alla francese", come ritiene la giurisprudenza più recente di merito che si condivide, non determini alcuna violazione del dettato di cui all'art. 1283 c.c., e quindi alcuna pratica illegittima di anatocismo (cfr. Appello Milano 30.10.2013; più di recente Tribunale Padova 12.01.2016 secondo cui "Nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento cd. alla francese non è individuabile alcun effetto anatocistico, in quanto non si deve confondere il fatto che il metodo di calcolo è quello dell'interesse composto, nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi" - ed ancora Tribunale di Milano 9.11.2017 secondo cui "Non sussiste "anatocismo congenito" nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese, in quanto tale formula matematico finanziaria "è coerente con il dettato dell'art.1194, comma 2 c.c." perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata" da www.il caso.it). Tale tipologia di piano di ammortamento, dunque, prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Pietro Errede, n. 1949 del 15 settembre 2020

interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sulla sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (così anche Tribunale Pescara, 18.10.2017).

Per quanto innanzi osservato, quindi, l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese di lite, per la particolarità delle questioni trattate e le relative oscillazioni giurisprudenziali in merito, possono compensarsi per intero, mentre quelle di c.t.u. restando definitivamente a carico delle parti in solido.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull' opposizione a precetto proposta da SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 20.04.2016 alla BANCA, così provvede:

1. RIGETTA l'opposizione;
2. COMPENSA per intero le spese di lite tra le parti.
3. PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido.

Così deciso in Lecce, il 15 settembre 2020

Il Giudice
Pietro Errede

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*